

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP IN CASO DI CUMULO DELL'AGEVOLAZIONE IRAP DI CUI DALL'ARTICOLO 8BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) CON UNA DELLE RIDUZIONI DI ALIQUOTA IRAP PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, il quale consente la cumulabilità di una sola delle riduzioni di aliquota IRAP vigenti sul territorio regionale con la riduzione di cui all'articolo 8bis, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) , si rappresenta quanto segue.

Il citato articolo 8bis, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (come modificata dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26) prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2018, l'applicazione di una riduzione dello 0,92 per cento della vigente aliquota IRAP a favore degli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

A integrazione di tale disposizione opera l'articolo 2, comma 7 della L.R. 2/2006, che riassume le aliquote IRAP applicabili sul territorio regionale e che dispone che tale misura può essere cumulata con non più di una delle misure agevolative ivi richiamate.

Tuttavia, la cumulabilità di riduzioni riconducibili a **codici aliquota** diversi, nel Modello IRAP, ma riferibili e concorrenti su un'unica base imponibile (sullo stesso valore della produzione deve infatti applicarsi una riduzione di aliquota data dalla somma di due distinte riduzioni previste da disposizioni normative diverse) potrebbe costituire una difficoltà laddove debba essere rappresentata in sede di compilazione del Modello medesimo. Tale Modello richiede, infatti, che vengano esposti taluni dati sulle agevolazioni fiscali fruite e, a decorrere dal Modello IRAP 2019, anche talune informazioni inerenti agli Aiuti di Stato conseguiti nel periodo di imposta di riferimento (cui è dedicata un'apposita SEZIONE XVIII all'interno del QUADRO IS).

Per tale motivo si ritiene opportuno fornire talune indicazioni per i casi in cui il contribuente

ritenga di avvalersi di tale prerogativa.

Nello specifico:

- in corrispondenza della SEZIONE I del QUADRO IR del Modello di Dichiarazione IRAP 2019, laddove alla **colonna 6** deve essere indicato il codice aliquota, va riportato il **codice "XX"**. Ed infatti, non potendo indicare entrambi i codici aliquota delle riduzioni applicate, e non potendone indicare uno solo, perché non riconducibile la riduzione fruita in esclusiva a nessuna delle due ma alla loro somma, si fa riferimento a quanto previsto dalle stesse Istruzioni fornite con il suddetto Modello di Dichiarazione 2019, in calce all'Allegato contenente l'ELENCO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA, ove è scritto che << *Per tutte le regioni il codice XX va inserito esclusivamente nelle ipotesi di eventuali modifiche del regime impositivo non previste dalla presente tabella*>>;
- sempre nella medesima SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 7**, ove deve essere indicato il valore dell'aliquota applicata al valore della produzione specificato nella precedente colonna 2, va indicato il valore che risulta dal cumulo delle due riduzioni applicate: per esemplificare, laddove il contribuente volesse avvalersi cumulativamente della riduzione prevista per la dismissione degli apparecchi da gioco lecito e di quella riservata alle imprese di piccole dimensioni di cui alla L.R. 17/2008, articolo 2, comma 1, lettera a), poiché la riduzione prevista per quest'ultime è pari allo 0,92, e quella prevista per la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito è pari allo 0,92 per cento, la riduzione complessiva dell'aliquota ordinaria sarebbe pari all'1,84 per cento. Pertanto, laddove, ad esempio, debba trovare applicazione l'aliquota ordinaria del 3,9 per cento, il valore da indicare nella colonna 7, come aliquota applicata al valore della produzione, sarebbe pari a 2,06 per cento;
- sempre nella medesima SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 8**, ove deve essere riportato il valore dell'imposta lorda, dove essere indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota così come determinata per la contestuale applicazione delle due agevolazioni. Così, per proseguire nell'esempio sopra riportato, laddove il valore della base imponibile sia pari a € 100.000,00 e l'aliquota da applicare sia quella ordinaria pari al 3,9 per cento, l'applicazione della riduzione pari all'1,84 per cento porterebbe ad applicare un'aliquota del 2,06 per cento, che corrisponderebbe a un'imposta lorda di € 2.060,00: questo sarebbe l'importo da indicare nella colonna 8;
- inoltre, in considerazione del fatto che a decorrere dalla Dichiarazione IRAP 2019 (anno di imposta 2018) è obbligatoria la compilazione di un'ulteriore SEZIONE XVIII in corrispondenza del QUADRO IS, dedicata agli AIUTI DI STATO concessi, e poiché i

contenuti di tale QUADRO sono informaticamente riconnessi ai codici aliquota degli aiuti fiscali applicati da ciascuna singola Regione, riportati nel QUADRO IR, ecco che l'inserimento del **codice "XX"** in corrispondenza della **colonna 6**, introduce una "anomalia" in quanto tale codificazione non è riconducibile dal sistema informatico a nessuno dei codici individuati nel richiamato ELENCO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI E RELATIVA CODIFICA. Per tale ragione, allo scopo di esporre correttamente l'aiuto de minimis fruito e rendere dunque una Dichiarazione IRAP formalmente corretta, è necessario che, laddove - come nel caso di specie - il contribuente inserisca il **codice "XX"** per fruire di agevolazioni fiscali integranti un aiuto di Stato (in regime "de minimis" nel caso delle agevolazioni in argomento) non altrimenti individuabile, lo stesso si premuri di compilare la SEZIONE XVIII del QUADRO IS secondo le seguenti modalità:

- a) per ciascuna manovra agevolativa, riconducibile a leggi regionali diverse, occorrerà compilare un distinto rigo IS201, utilizzando un **modulo** per ogni rigo compilato, analogamente a quanto previsto dalle Istruzioni allegate alla Dichiarazione IRAP 2019 per la compilazione della SEZIONE XVIII in riferimento all'ipotesi di aiuti diversi;
- b) nel primo **modulo** della SEZIONE XVIII, verranno riportati i dati relativi all'agevolazione prevista per la disinstallazione degli apparecchi per il gioco lecito e, pertanto, nella **colonna 1**, ove deve essere inserito il codice identificativo presente nella **TABELLA AIUTI DI STATO "REGIONALI /PROVINCIALI"** contenuta nelle Istruzioni della DICHIARAZIONE IRAP 2019, va riportato il **codice aiuto** relativo all'articolo 8bis, comma 2, L.R. 1/2014, corrispondente al **codice 208**, mentre nel **modulo** successivo dovranno, invece, essere riportati i dati relativi alla seconda manovra regionale prescelta, individuando nella suddetta tabella il codice aiuto corrispondente.

Tale sequenza è dettata dalla necessità di dare risalto, in sede di predisposizione della Dichiarazione IRAP, alla manovra cui il legislatore, in via eccezionale, consente di abbinare una delle ulteriori agevolazioni fiscali applicabili sul territorio regionale, e che motiva l'inserimento del **codice "XX"** nella **colonna 6**, della SEZIONE I del QUADRO IR;

- infine va segnalato come una procedura analoga vada seguita laddove il cumulo operi tra la riduzione di cui all'articolo 8bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per la dismissione di apparecchi per il gioco lecito (sottoposta al regime "de minimis") e la misura agevolativa prevista dall'articolo 2 della L.R. 2/2006 a favore delle cosiddette "imprese virtuose" (misura generale): neanche in tale ipotesi, infatti, può essere prescelta per la SEZIONE I del QUADRO IR del Modello di Dichiarazione IRAP 2019, in corrispondenza della **colonna**

**6**, un codice aliquota riconducibile esclusivamente ad una delle due misure agevolative e quindi, anche in tale caso, come codice aliquota deve essere indicato il **codice “XX”**.

Pertanto, anche in tal caso, nella SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 7**, ove deve essere indicato il valore dell'aliquota applicata al valore della produzione specificato nella precedente colonna 2, va indicato il valore ridotto che risulta per effetto del cumulo delle due riduzioni applicate. Per esemplificare: laddove l'aliquota di pertinenza fosse quella ordinaria oggi fissata al 3,9 per cento, la riduzione dello 0,92 per cento prevista per la dismissione degli apparecchi da gioco, sommata allo 0,92 per cento previsto per le cosiddette imprese “virtuose”, porterebbe ad applicare una aliquota ridotta pari a 2,06 per cento e tale valore sarebbe quello da indicare nella **colonna 7**.

Così pure, nella medesima SEZIONE I, in corrispondenza della **colonna 8**, ove deve essere riportato il valore dell'imposta lorda, deve essere indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota così come determinata per la contestuale applicazione delle due agevolazioni (quindi, per proseguire nell'esempio di cui sopra, verrebbe indicata come imposta lorda il valore ottenuto applicando alla base imponibile un'aliquota pari al 2,06 per cento).

Invece, con riferimento alla SEZIONE XVIII del QUADRO IS, è evidente come in questa ipotesi dovrà essere indicato solo l'aiuto in “de minimis”, ovvero la riduzione d'aliquota riconducibile alla dismissione degli apparecchi da gioco lecito, ma non quella fruita in ragione dell'articolo 2 della L.R. 2/2006 a favore delle cosiddette “imprese virtuose”, in quanto quest'ultima costituisce, come detto, una misura generale e dunque non è un Aiuto di Stato.